CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO, CASULA, BUFFONI, CELLINI

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, recante l'ordinamento della professione di enologo

Presentata il 21 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In data 22 marzo 1991 la Camera dei deputati ha approvato il testo della legge sull'ordinamento della professione di enologo accettando una modifica apportata, con una palese dimenticanza, dalla 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Si era dimenticata, infatti, l'esistenza delle scuole di specializzazione in viticoltura ed enologia, corso normalmente biennale, a carattere postuniversitario riservato a chi abbia conseguito una laurea in facoltà ad indirizzo scientifico-biologico.

È stato pertanto eliminato dall'articolo 1 il riferimento « a coloro che abbiano acquistato il titolo di specializzazione in viticoltura ed enologia al termine di specifico corso successivo a diploma di laurea ».

Evidentemente non si è tenuto conto che varie università italiane hanno in statuto una scuola di specializzazione di viticoltura ed enologia e che tali scuole di specializzazione in viticoltura ed enologia per laureati forniscono agli specializzandi una preparazione completa ed aggiornata contemporaneamente sia nel settore viticolo che in quello enologico, che – come è ovvio – è bene siano strettamente collegati.

L'origine di queste scuole è abbastanza remota, in quanto la necessità di un insegnamento viticolo-enologico a livello universitario è stata sempre sollecitata sia dagli studiosi che dagli operatori economici.

Con la presente proposta di legge di interpretazione autentica, oltre che riportare la volontà del legislatore alle sue dichiarate finalità, si rimedia formalmente ad una dimenticanza frutto delle condizioni non sempre felici in cui avviene il lavoro legislativo.

I presentatori si augurano pertanto che il Parlamento voglia approvare rapidamente la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Il titolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, sull'ordinamento della professione di enologo, è attribuito anche a coloro che abbiano acquisito il titolo di specializzazione in viticoltura ed enologia al termine di specifico corso successivo a diploma di laurea.